SENTENZA n. 82 /2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21875**, sul ricorso depositato il 25 giugno u.s. da **AUTIERO Nicoletta Giuseppina,** generalizzata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni B. Fumarola del Foro di Milano, sito in Milano, Piazza Giovine Italia n. 3, da cui è rappresentata e difesa, nei confronti di: **INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi all'odierna udienza l'Avv. Fumarola, e l'Avv. Bonicioli che si sono rimessi alle conclusioni dei rispettivi atti processuali;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5$_2$

- 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. La Sig.ra Autiero, vedova divorziata del Sig. Giovanni Maria Gislon, nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere presentato due domande di pensione di reversibilità, rispettivamente l'8 ottobre 2025 e, su suggerimento del funzionario responsabile della pratica, il 12 gennaio 2026. L'INPS, dopo avere chiesto più volte la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3551/2019, passata in giudicato, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, aveva rigettato la prima domanda con una nota del 18 novembre 2025 sospendendo, relativamente al secondo procedimento l'esecuzione del provvedimento favorevole risultando essa inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, senza che fosse indicato quale fosse l'obbligazione inadempiuta.

A questo punto la ricorrente, ferma restando l'illegittimità del blocco della liquidazione, aveva estinto, con l'aiuto economico dei figli, il supposto debito il 12 maggio u.s.

Permanendo però l'inerzia dell'Istituto resistente, ha adito la tutela giurisdizionale chiedendo anche la misura cautelare in quanto nullatenente.

Prima della discussione cautelare, fissata per il 31 luglio u.s., la ricorrente, in data 21 luglio, ha reso noto l'avvenuta liquidazione della pensione riservandosi di verificare la correttezza dei conteggi chiedendo, all'uopo, un breve rinvio, concesso fuori

udienza.

3. Il 28 ottobre u.s. si è costituito in giudizio l'INPS depositando il provvedimento di corresponsione della pensione di reversibilità 22 gennaio 2026, n. MI0962026000013 e il cedolino del mese di agosto attestante il versamento del relativo mese e la corresponsione degli arretrati dovuti chiedendo, conseguentemente una sentenza declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Gli interessi legali non sono dovuti secondo l'Istituto resistente, in quanto la mancata tempestiva liquidazione era stata dovuta a forza maggiore costituita dal necessario rispetto dell'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 il quale impone alla Pubblica Amministrazione il blocco dei pagamenti dovuti n presenza di cartelle di pagamento per un valore complessivo superiore a € 5.000,00 rimaste inadempiute; in via subordinata chiede una limitazione dell'importo degli interessi eventualmente dovuti a decorrere dal 12 gennaio u.s., data di presentazione della domanda correttamente formulata.

4. Il 2 novembre u.s. la ricorrente ha depositato una memoria di replica (formalmente definita come "note di udienza") con cui chiede la limitazione della declaratoria di cessazione della materia del contendere alla corresponsione della somma capitale mantenendo ferma la richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali a decorrere dall'8 ottobre 2025, essendo stata la prima domanda regolarmente inviata il 17

dicembre 2025 insieme con la sentenza della Corte di Appello di Milano con l'indicazione del passaggio in giudicato e la seconda domanda, trasmessa il 12 gennaio u.s., era stata presentata solo a titolo tutorizio, su indicazione del funzionario incaricato della pratica. Mantiene ferma anche la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in € **3.400,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.**, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

All'odierna udienza le parti si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi atti processuali.

5. Preliminarmente, si prende atto della richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla corresponsione della somma capitale.

6. La domanda è invece parzialmente fondata nella parte in cui viene chiesta la corresponsione degli interessi legali, nei limiti in cui ora si espone.

Deve infatti essere accolta l'eccezione sollevata dall'INPS relativa all'applicazione dell'art. 16_6 L. 30 dicembre 1991, n. 412 che prevede la corresponsione degli interessi legali sulla dovuta pensione non dal giorno successivo al collocamento a riposo bensì da quello in cui avrebbe dovuto adottare il provvedimento richiesto (centoventi giorni a decorrere dalla presentazione della domanda completa della documentazione integrale).

Poiché la domanda di riferimento, completa dell'intera documentazione, risulta essere trasmessa il 12 gennaio 2026, gli

interessi legali, non corrisposti secondo quanto afferma la ricorrente, non smentita su questo punto dal resistente, decorrono dall'11 maggio 2026 (centoventi giorni dopo la presentazione della domanda) laddove, peraltro, il debito contestato è stato regolato il giorno successivo.

Pertanto, cono dovuti gli interessi legali sulla somma non versata, a decorrere dall'11 maggio u.s.

7. La limitata soccombenza in giudizio giustifica il contenimento delle spese processuali nella misura di **€ 2.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.**

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio, limitatamente al riconoscimento della pensione di reversibilità con versamento dei ratei arretrati a decorrere dall'11 maggio 2026.

C O N D A N N A

l'INPS al pagamento degli interessi legali via via maturati sui ratei di pensione arretrati a decorrere dall'11 maggio 2026.

C O N D A N N A

l'INPS al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente quantificate in **€ 2.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.** da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni

B. Fumarola in qualità di difensore antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 6 novembre 2026.

Per il direttore della Segreteria

(Elena Asta)

Il Funzionario Amm.vo

(Gigliola Valli)